

## AVVISO ALLA CLIENTELA

ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018 n. 558 pubblicata in G.U. 270 del 20.11.2018

### SOSPENSIONE DEI MUTUI

Con l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile (OCDPC) del 15 novembre 2018, n. 558 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nel territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

#### **Presentazione della richiesta di sospensione**

I clienti possono richiedere la sospensione delle rate presentando, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso, apposita richiesta, da predisporre e consegnare, unitamente alla certificazione prevista dalla sopra menzionata Ordinanza, alla Filiale presso la quale è radicato il relativo rapporto di mutuo ed esercitando l'opzione per la sospensione della sola quota capitale o dell'intera rata del mutuo. I tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi saranno calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

#### **Tempi di rimborso, costi ed effetti della sospensione**

- il cliente ha la possibilità di scegliere tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale;
- il cliente ha diritto di chiedere la sospensione fino all'agibilità o all'abitabilità degli immobili predetti e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza;
- nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate;
- nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti nell'originario contratto di mutuo che possono essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:
  - (i) sospensione della sola quota capitale. La quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie;
  - (ii) sospensione dell'intera rata del mutuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal cliente (di norma per tutta la durata residua del mutuo);
- la sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive;
- la sospensione non determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; è fatto salvo il caso in cui il cliente scelga la sospensione della sola quota capitale e non adempia al pagamento della quota interessi;
- la sospensione è operativa entro 45 giorni lavorativi dall'accoglimento della richiesta del cliente; in presenza di rate scadute e non pagate, la sospensione opera a partire dalla prima di queste;
- durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.
- la ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione con corrispondente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione;
- il cliente può in qualsiasi momento richiedere il riavvio dell'ammortamento. In tal caso non può più richiedere la sospensione dell'ammortamento;

Brescia, 07/12/2018

Banca di Credito Cooperativo  
di Brescia sc